



Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali  
della Professione di Ostetrica  
Loro PEC – email

**Oggetto: Circolare 49/2019 - Informativa su Circolare n. 15 del 16 maggio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Attività ed azioni a tutela.**

Gentilissimi/e Presidenti,

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato in data 16.05.2019 ha emanato, ai sensi del titolo V° del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la circolare n. 15 ([http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2019/circolare\\_n\\_15\\_2019/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2019/circolare_n_15_2019/)) con la quale ha indicato le istruzioni da seguire per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2018 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale dipendente (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). Le informazioni relative al Conto annuale consentono la rilevazione dei flussi informativi da trasmettere alla Corte dei Conti (per la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico e per attuare le funzioni di controllo); al MISE (per attuare le funzioni di controllo e monitoraggio di finanza pubblica riferite al lavoro pubblico); al Ministero dell'Interno (per effettuare il censimento del personale degli Enti locali) ed agli altri soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle funzioni relative alle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle Pubbliche Amministrazioni. Tale patrimonio conoscitivo costituisce il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di Settore.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne lo specifico interesse della FNOPO e degli Ordini Territoriali, la circolare dispone che *“per dare piena attuazione al dettato dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all'invio dei dati tutti gli Ordini Professionali”*.

La circolare assimila quindi *tout court* gli Ordini alle Pubbliche Amministrazioni. Ne conseguono obblighi burocratici, con connessi oneri economici, di difficile sostenibilità per Ordini professionali di piccola e media grandezza. L'interpretazione cui parrebbe essere pervenuto il Ministero non tiene conto della peculiare natura giuridica degli Ordini professionali quali Enti pubblici associativi dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. Infatti, come noto, gli Ordini provvedono alla propria sussistenza unicamente attraverso il contributo degli iscritti, essendo esenti da qualsivoglia contributo statale, e il risultato dei loro esercizi non è incluso nel Conto consolidato dello Stato, poiché non grava sulla fiscalità generale. La sostanziale equiparazione degli Ordini professionali agli altri Enti Pubblici non economici, scevra da qualsivoglia specifico elemento di differenziazione, ha pertanto formato oggetto di analisi valutativa da parte della scrivente Federazione in diverse sedi istituzionali, anche congiuntamente al proprio consulente giuridico ed agli Enti rappresentativi delle altre professioni.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha impugnato la circolare sopra descritta dinanzi al T.A.R. del Lazio per ottenerne l'annullamento limitatamente alla parte in cui si obbligano, *“a partire dalla rilevazione corrente”*, tutti gli Ordini Professionali all'invio dei dati nel sistema informativo SICO relativo al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni.



Nell'ambito del CUP - Comitato Unitario delle Professioni, di cui questa Federazione si onora di far parte quale componente di diritto, sono state analizzate le conseguenze derivanti dagli obblighi di comunicazione che gravano sugli Ordini professionali in applicazione di quanto disposto dalla circolare del MEF, nonché valutata l'opportunità di proporre atto di intervento *ad adiuvandum* da parte dello stesso CUP e degli Ordini aderenti nel ricorso incardinato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro avverso la circolare di cui trattasi.

Avuto riguardo a quanto sopra si comunica che è facoltà di ogni singolo Ordine Territoriale proporre atto di intervento *ad adiuvandum* nell'ambito del ricorso sopra descritto, con ogni relativa comunicazione alla scrivente Federazione, anche ai fini di un eventuale coordinamento delle azioni.

Le questioni che concernono l'impugnativa sono di rilevante interesse per il mondo delle professioni e di grande attualità. Infatti, a seguito di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 25.09.2018/26.06.2019, n° 17118, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha **ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti sui componenti degli Ordini professionali nel caso di danno patrimoniale cagionato all'Ente per condotte poste in essere in violazione dei propri doveri istituzionali, qualificando tale danno come "danno erariale"**. A tali conclusioni la Corte è pervenuta sulla base dei seguenti elementi:

- equiparazione *tout court* degli Ordini Professionali agli Enti pubblici non economici;
- pubblicità delle funzioni loro attribuite;
- natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti iscritti;
- destinazione pubblica delle risorse gestite.

Al riguardo espressamente in sentenza si è rilevato che *"le risorse economiche gestite dall'Ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell'Ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l'Ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell'Ente"*. Ne consegue, secondo l'interpretazione di cui sopra, la possibilità appunto di sottoporre alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti i componenti dei Consigli degli Ordini Professionali per c.d. *"danno erariale"*.

La FNOPO, a seguito della pubblicazione della descritta sentenza, che segna un significativo irrigidimento dei poteri riconosciuti alla Corte dei Conti sul comparto ordinistico, ha avviato le opportune procedure di consultazione al fine di conoscere quali implicazioni vi siano per gli Ordini territoriali e per la Federazione stessa. L'ipotesi di ritenere integrato un danno propriamente erariale a fronte di fondi pacificamente non afferenti all'erario è tuttora oggetto di esame anche da parte del CUP, onde valutare eventuali iniziative.

La FNOPO, anche congiuntamente ad altri Ordini Professionali ed in seno al CUP, sta anche valutando l'eventuale disapplicazione della circolare n. 15/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato e fornirà agli OPO in indirizzo ogni indicazione al riguardo.

Allo stato, si ritiene però di **invitare gli OPO ad approntare le attività necessarie per l'inoltro dei dati necessari per le rilevazioni del personale dipendente così come richiesti dal Dipartimento, stante in difetto la possibile applicazione di misure amministrative pecuniarie ai sensi degli art. 7 e 11 del D. Lgs. 322/1989** (multa nella misura minima di € 516,45 e massima di € 5.164,56). Per



Prot. 5292

Class. 1611

Roma, 9 ottobre 2019

completezza si evidenzia che l'allegato 1 alla circolare ministeriale, individua una voce specifica per gli Enti pubblici non economici, chiarendo la novità per la rilevazione 2018 e l'obbligo per tutti gli Ordini Professionali nazionali, regionali e locali, nonché fornendo a tal fine istruzioni di carattere generale e specifiche. Il termine per il rilevamento risulta già scaduto nonostante il provvedimento di proroga al 15 giugno 2019, ma una trasmissione successiva dei dati non dovrebbe comportare l'applicazione di sanzioni, atteso che la circolare non risulta indirizzata e trasmessa direttamente agli Ordini e che l'adempimento è stato introdotto solo nell'anno in corso.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Presidente FNOPO

Maria Vicario